



Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

ORDINANZA SINDACALE n. 7 / 2021

OGGETTO: TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARI CONTRO LA ZANZARA COMUNE DEL GENERE CULEX PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot.0672837.U del 26/7/2021 acquisita agli atti con prot. n. 60220 del 23/7/2021 ad oggetto *“Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio delle province di Bologna e Ravenna”*;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. 205288/p del 26.7.2021 acquisita agli atti con prot. n. 6197 del 27/07/2021 ad oggetto *“Indicazioni operative a seguito di evidenza di circolazione del virus West Nile”* contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nel Comune di Brisighella è vigente l'ordinanza sindacale n° 2/2021 ad oggetto *“Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (culex spp)”* e l'ordinanza sindacale n° 3/2021 ad oggetto *“Provvedimenti per la prevenzione dell'infezione da West Nile Virus attraverso il contrasto al vettore zanzara comune (culex pipiens) in aree periodicamente allagate”*, i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in programma manifestazioni che comportino il ritrovo di oltre 200 persone all'aperto nelle ore serali in aree verdi e/o in zone con presenza di verde non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi;

Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione su tutto il territorio comunale dei trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara *Culex* indicati per le aree a rischio dal Piano Regionale Arboviroso 2021, con efficacia dalla

data di pubblicazione del presente provvedimento a tutto il mese di ottobre 2021, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Ritenuto di procedere conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna e dall'AUSL della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- la legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni,
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi 2020";
- l'art. 15 del "Regolamento Comunale d'Igiene, sanità pubblica e veterinaria"
- l'art. 23 del "Regolamento dell'Unione di Polizia Urbana e per la convivenza civile"

Visto il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2021" della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 552 del 26/04/2021;

ORDINA

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (manifestazioni con presenze superiori ai 200 partecipanti) all'aperto nelle ore serali, in aree verdi e/o in zone con presenza di verde non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, è fatto obbligo di:

- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate nelle "*Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare*" reperibili al link <https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici> ;
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;
- affiggere nell'area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l'ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi;
- dare comunicazione preventivamente del luogo e della data del trattamento all'Associazione Romagnola Apicoltori all'indirizzo e-mail info@arapicoltori.com per l'adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti;

AVVERTE

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento

Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile;

- che le violazioni alla presente ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 51 Tab. 1, Fascia B, rif. art. 23, del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile;

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina, l'Azienda USL della Romagna, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti adalticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso il luogo dove è stato eseguito il trattamento a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso **fino al 31 ottobre 2021**, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;
- che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì, 02/08/2021

IL SINDACO
PEDERZOLI MASSIMILIANO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)